m_dg.GAB.12/11/2026.0040673.U

Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-06829 DEL DEP. POZZOLO (res. n. 599 del 22 gennaio 2026)

R I S P O S T A

La vicenda richiamata dall'onorevole interrogante investe questioni di particolare delicatezza, che chiamano in causa la tutela dei minori, l'autorevolezza delle istituzioni e la fiducia dei cittadini nell'azione pubblica. La rilevanza assunta dal caso, anche sul piano mediatico nazionale e internazionale, impone una risposta improntata a rigore, trasparenza e piena responsabilità istituzionale.

Fin dall'inizio, il Ministero della giustizia ha operato con fermezza e tempestività, assumendo quale criterio inderogabile il superiore interesse dei minori coinvolti. Tale principio costituisce il fondamento di ogni decisione pubblica che incida sulla vita di un minorenne e deve tradursi, in concreto, nella protezione della sua integrità psicofisica, nella salvaguardia delle relazioni affettive e nella garanzia della continuità del percorso di crescita.

Occorre ribadire con la massima chiarezza che il prelievo coattivo di un minore non rappresenta, né può rappresentare, uno strumento ordinario. Esso costituisce una misura eccezionale e residuale, ammissibile soltanto quando risulti strettamente necessaria, sulla base di elementi certi, verificati e valutati in modo approfondito. Nessun automatismo è compatibile con la tutela del minore: ogni scelta deve essere individualizzata, proporzionata e adeguatamente motivata.

In questa prospettiva, sulla base dei primi accertamenti svolti dall'articolazione ministeriale competente, il Ministero ha disposto con urgenza l'invio degli Ispettori ministeriali, affinché fosse verificata la correttezza dell'operato degli uffici e fossero accertate eventuali criticità o anomalie nella conduzione del procedimento.

Dalle informazioni finora acquisite — e, in particolare, dalle relazioni della presidente del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila e del giudice assegnatario, nonché dai provvedimenti giurisdizionali e dalla documentazione allegata — emerge che l'autorità giudiziaria minorile è stata chiamata a valutare il corretto esercizio della responsabilità genitoriale e le condizioni materiali e psicologiche dei minori, a seguito della segnalazione di una possibile situazione di pregiudizio.

Il procedimento è tuttora in corso. Nel pieno rispetto dell'autonomia della funzione giurisdizionale, il Ministero continuerà a seguirne con attenzione gli sviluppi e a esercitare, nell'ambito delle proprie competenze, ogni attività di verifica e monitoraggio consentita dall'ordinamento.

La posizione del Governo è netta: ogni provvedimento di collocamento extrafamiliare deve essere preceduto da una comparazione rigorosa tra i benefici attesi dall'allontanamento e le conseguenze che il distacco può determinare sul piano affettivo, emotivo, psicologico e relazionale. La protezione non può mai prescindere dalla persona concreta del minore, dalla sua storia e dal sistema di legami nel quale è inserito.

In questo quadro assume valore centrale il diritto alla continuità affettiva, riconosciuto dalla legge n. 173 del 2015. Tale diritto deve ricevere piena attuazione anche nelle situazioni segnate da elevata conflittualità intrafamiliare, perché la complessità del contesto non attenua, ma accresce, il dovere delle istituzioni di individuare soluzioni equilibrate e rispettose della dignità del minore.

Ogni decisione deve essere preceduta da una valutazione approfondita e individualizzata delle conseguenze sul benessere psicofisico del minore. Quando questi manifesti il rifiuto di intrattenere rapporti con uno dei genitori, è indispensabile

accertarne tempestivamente e con rigore le ragioni, evitando letture precostituite e assicurando un ascolto effettivo, rispettoso dell'età, della capacità di discernimento, delle esigenze e delle abitudini di vita.

L'ascolto del minore non costituisce un adempimento formale, ma una garanzia sostanziale di partecipazione. Esso consente al minore di esprimere liberamente la propria opinione e impone che tale opinione sia tenuta nella dovuta considerazione, secondo il grado di maturità raggiunto, in tutte le decisioni destinate a incidere sulla sua vita.

Questo principio trova solido fondamento nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000. Sul piano interno, gli articoli 473-bis.4, 473-bis.5 e 473-bis.6 del codice di procedura civile disciplinano le modalità dell'ascolto e impongono di valutare le dichiarazioni del minore in relazione all'età e al grado di maturità.

In particolare, quando il minore rifiuti di mantenere rapporti con uno o con entrambi i genitori, il giudice è tenuto ad accertarne senza ritardo le cause, procedendo personalmente all'ascolto e acquisendo ogni elemento utile a una decisione pienamente consapevole.

Garanzie ancora più stringenti operano nei procedimenti nei quali siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere. In tali casi, gli ausiliari del giudice devono essere scelti tra professionisti dotati di comprovate competenze specialistiche e l'ascolto deve svolgersi con modalità idonee a proteggere il minore da ulteriori traumi o condizionamenti.

La riforma del processo civile ha consolidato questi presìdi, prevedendo che le valutazioni tecniche sulla capacità genitoriale si fondino su metodologie trasparenti, verificabili e scientificamente riconosciute. È una scelta di civiltà giuridica: decisioni tanto incisive devono poggiare su accertamenti affidabili, controllabili e sottratti a ogni approssimazione.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Ministero della giustizia assicura un monitoraggio costante sull'applicazione di tali disposizioni, anche attraverso l'attività dell'Ispettorato generale, e sostiene la qualificazione professionale degli operatori impegnati nei procedimenti riguardanti i minori.

In questa direzione si colloca la legge 17 marzo 2026, n. 37, con la quale il legislatore ha introdotto ulteriori garanzie nei procedimenti di allontanamento e ha rafforzato il ruolo delle valutazioni tecniche preliminari. L'obiettivo politico e istituzionale è inequivoco: assicurare decisioni più ponderate, più trasparenti e fondate su un esame effettivamente individualizzato del superiore interesse del minore.

La nuova disciplina prevede, prima dell'adozione del provvedimento di allontanamento, una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare non soltanto l'eventuale situazione di pregiudizio nell'ambiente familiare, ma anche la concreta praticabilità di soluzioni alternative. Al centro dell'analisi è posta la comparazione tra i benefici attesi dall'allontanamento e le conseguenze negative del distacco, soprattutto sul piano psicologico, relazionale e affettivo.

La consulenza è affidata a un collegio multidisciplinare, nel quale confluiscono competenze specialistiche, comprese quelle del neuropsichiatra infantile e del pediatra. Tale composizione consente una lettura integrata degli aspetti sanitari, psicologici, relazionali e sociali e risponde all'esigenza di offrire al giudice una base conoscitiva completa e affidabile.

La riforma rafforza inoltre l'obbligo di motivazione: il giudice è chiamato a illustrare puntualmente le ragioni della decisione, dando conto degli esiti della consulenza e delle alternative concretamente esaminate. Ne deriva una maggiore trasparenza e una più incisiva controllabilità del percorso decisionale, affinché l'allontanamento sia sempre l'ultima soluzione e non la prima risposta.

Resta ferma la possibilità di adottare provvedimenti immediati nelle situazioni di urgenza, quali l'abbandono, l'abuso o la violenza domestica. Anche in queste ipotesi, tuttavia, è assicurata la possibilità di un successivo accertamento tecnico, su richiesta

delle parti, così da sottoporre la decisione assunta in emergenza a una verifica specialistica.

Per rendere effettive le nuove tutele, la legge dispone che le spese della consulenza siano anticipate dall'erario, indipendentemente dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Le disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso, estendendo le garanzie rafforzate alle situazioni già pendenti.

Con questo intervento il Governo conferma una linea precisa: costruire un sistema di protezione capace di coniugare fermezza istituzionale, competenza professionale, tempestività e ascolto effettivo. Ogni decisione deve essere individualizzata, motivata e verificabile; l'allontanamento dal nucleo familiare deve rimanere una misura eccezionale, adottata soltanto quando sia strettamente necessaria alla tutela dei diritti e del superiore interesse del minore.

La stessa impostazione guida le politiche di prevenzione e di sostegno alle famiglie vulnerabili. La tutela dei minori non può esaurirsi nella gestione dell'emergenza: richiede interventi tempestivi sulle condizioni di fragilità, il rafforzamento delle capacità familiari e la prevenzione dell'allontanamento ogniqualvolta ciò sia possibile e compatibile con il superiore interesse del minorenne.

In tale cornice si inserisce il LEPS «Prevenzione dell'allontanamento familiare», attuato attraverso il programma P.I.P.P.I. — Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione — che promuove un modello strutturato e integrato di sostegno ai bambini e alle famiglie, fondato sulla valutazione multidimensionale, sulla progettazione condivisa e sulla collaborazione responsabile tra servizi e nuclei familiari.

A rafforzamento di questa strategia, con decreto ministeriale n. 79 del 6 giugno 2025 è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale per i minori fuori famiglia, per quelli affidati ai servizi sociali territoriali e per i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.

Il Tavolo, a composizione interistituzionale e multidisciplinare, svolge funzioni di supporto, monitoraggio, valutazione e analisi degli interventi territoriali. Esso contribuisce inoltre al rafforzamento del sistema informativo nazionale relativo ai minori presi in carico dai servizi sociali e ai neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.

La sua attività è orientata ad approfondire il quadro normativo e regolamentare dell'accoglienza dei minorenni fuori famiglia, a verificare l'attuazione territoriale delle Linee di indirizzo, a migliorare il coordinamento tra servizi sociali, sanitari e scolastici e autorità giudiziaria, nonché a individuare strumenti operativi capaci di assicurare una gestione realmente integrata degli interventi.

Quanto alla richiesta di attivare verifiche ispettive sull'operato dei servizi sociali, è necessario precisare che né il Ministero della giustizia né il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dispongono di poteri diretti di intervento o vigilanza sui servizi territoriali. Le funzioni di presa in carico, protezione e tutela dei minori appartengono alla competenza dei comuni, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 328 del 2000.

Ciò non significa arretrare rispetto alla responsabilità pubblica. Il Governo continuerà, nel quadro delle rispettive attribuzioni, a promuovere un coordinamento sempre più efficace tra autorità giudiziaria, enti territoriali e servizi competenti, affinché l'intero sistema operi secondo criteri uniformi, trasparenti e verificabili.

La tutela dell'infanzia misura la qualità democratica delle istituzioni. Per questo l'impegno del Governo è garantire che, in ogni fase e senza eccezioni, siano preservati la dignità del minore, il valore delle sue relazioni affettive e il suo superiore interesse. Su questo terreno non possono esservi né automatismi né zone d'ombra, ma soltanto responsabilità, competenza e piena fedeltà ai principi del nostro ordinamento.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell'interrogazione